

COMUNE DI VERONA	<b>U</b>
<b>RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE</b>	
Protocollo N.0125504/2024 del 29/03/2024	
Fascicolo 7.13 N.25/2024	
Firmatario: ANTONELLA CHERCHI	

# LETTERA DI INVITO

**PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA per l'affidamento del servizio di animazione nei tre parchi gioco del Comune di Verona "Raggio di Sole", "Arsenale" e "Valdonega" nell'anno scolastico 2024/2025 (di seguito Servizio).**

Determinazione a contrarre n° 1373 del 28-3-2024

## INDICE

### Premesse

1. PIATTAFORMA TELEMATICA
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA <sup>1</sup>
7. SOPRALLUOGO
8. AVVALIMENTO
9. SUBAPPALTO
10. GARANZIA PROVVISORIA
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
14. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
15. CONTENUTO DELLE BUSTE TELEMATICHE – STEP 2 - BUSTA "BUSTA TECNICA"
16. CONTENUTO DELLE BUSTE TELEMATICHE – STEP 3 - BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

---

<sup>1</sup> Si applicano le disposizioni del Bando Tipo Anac n.1-2023-Schema disciplinare di gara, relativo alle procedure aperte per beni e servizi.

COMUNE DI VERONA	U
RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0125504/2024 del 29/03/2024	
Fascicolo 7.13 N.25/2024	
Firmatario: ANTONELLA CHERCHI	

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
24. CODICE DI COMPORTAMENTO
25. ACCESSO AGLI ATTI
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### Premesse

La presente lettera di invito contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto di cui all'oggetto.

Con la determinazione a contrarre sopra citata, la Direzione Servizi Formativi e dell'Istruzione (di seguito Direzione) ha deciso di affidare il servizio mediante procedura negoziata senza bando.

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma Sintel o Piattaforma) accessibile dal seguente [link](#) e conformemente alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

**Normativa applicabile:** D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», ripubblicato in G.U. 13 aprile 2023, n. 87 – S.O. (in seguito: Codice).

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo ai sensi dell'articolo 108, comma 2, lettera e) del Codice.

La durata massima del procedimento è prevista pari a 4 mesi decorrenti dall'invio del presente invito ad offrire salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di esecuzione del servizio è nel Comune di Verona - NUTS ITH31.

COMUNE DI VERONA	U
RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0125504/2024 del 29/03/2024	
Fascicolo 7.13 N.25/2024	
Firmatario: ANTONELLA CHERCHI	

Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è il dr. Roberto Giunta.

## **1. PIATTAFORMA TELEMATICA**

### **1.1. La piattaforma telematica di negoziazione**

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D.Lgs. n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alla lettera di invito e a quanto previsto nel documento denominato "Modalità Tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel" ([link](#)).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

COMUNE DI VERONA	U
<b>RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE</b>	
Protocollo N.0125504/2024 del 29/03/2024	
Fascicolo 7.13 N.25/2024	
Firmatario: ANTONELLA CHERCHI	

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Modalità Tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel" ([link](#)), che costituisce parte integrante della presente lettera di invito. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile sempre in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma Sintel devono essere effettuate contattando il call center al numero 800 116 738 nei seguenti orari: tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:30 esclusi sabato e festivi.

## **1.2 Dotazioni Tecniche**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella presente lettera di invito e nel documento "Modalità Tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel" ([link](#)), che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

COMUNE DI VERONA	U
<b>RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE</b>	
Protocollo N.0125504/2024 del 29/03/2024	
Fascicolo 7.13 N.25/2024	
Firmatario: ANTONELLA CHERCHI	

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del D. Lgs. n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **1.3 IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma Sintel.

COMUNE DI VERONA	U
RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0125504/2024 del 29/03/2024	
Fascicolo 7.13 N.25/2024	
Firmatario: ANTONELLA CHERCHI	

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS o tramite il rilascio di specifiche credenziali o mediante carta d'identità elettronica (CIE) o carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1. Documentazione di gara**

La documentazione di gara comprende:

- Lettera di invito
- e-DGUE Request in formato .xml
- Dichiarazioni integrative del DGUE:
  - 1) Natura giuridica concorrente
  - 2) RTI costituendo
  - 3) Ausiliaria
  - 4) Possesso requisiti speciali.
- Piano economico
- Criteri di aggiudicazione
- Dichiarazione per gli elementi tabellari dell'offerta tecnica
- Capitolato
- Dichiarazione costi del personale e della sicurezza

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, e sulla Piattaforma Sintel nell'apposita sezione "Documentazione di gara".

### **2.2 Chiarimenti**

COMUNE DI VERONA	U
RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0125504/2024 del 29/03/2024	
Fascicolo 7.13 N.25/2024	
Firmatario: ANTONELLA CHERCHI	

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **4 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma Sintel “Comunicazioni procedura”, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **2 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante la sezione della Piattaforma Sintel “Comunicazioni procedura”.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti solo a mezzo PEC.

Non sono ammesse richieste telefoniche di chiarimenti.

### 2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici, comprese quelle relative all’attivazione del soccorso istruttorio e al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala, avvengono attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” della piattaforma Sintel nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.

Le comunicazioni di cui all’art. 90 del Codice (relative: a) all’aggiudicazione; b) all’esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario) avvengono utilizzando il domicilio digitale speciale eletto dall’operatore economico presso la Piattaforma Sintel. Per gli operatori economici transfrontalieri le comunicazioni avvengono attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis (INI-PEC), 6-ter (IPA), 6-quater (INAD) del D.Lgs. n. 82/05.

COMUNE DI VERONA	U
RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0125504/2024 del 29/03/2024	
Fascicolo 7.13 N.25/2024	
Firmatario: ANTONELLA CHERCHI	

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### **3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA**

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché l'importo previsto assicura già l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio

#### **CPV: 92331210-5 Servizi animazione bambini**

Nel Piano Economico allegato sono indicati (iva esclusa):

- l'importo complessivo dell'appalto
- la base d'asta oraria
- la stima degli oneri per la sicurezza aziendale e della manodopera.

Contratto collettivo applicabile al personale dipendente, ai sensi degli artt. 11, comma 2, e 41, c.13, del Codice: CCNL "T124 - COOPERATIVE SETTORE SOCIO-SANITARIO, UMANITARIO, ASSISTENZIALE-EDUCATIVO E DI INSERIMENTO LAVORATIVO.

Ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del Codice dei contratti pubblici, gli OSEE che applicano un diverso CCNL lo indicano nella loro offerta, purché detto contratto garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla stazione appaltante. In tali casi, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione la stazione appaltante acquisirà la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il CCNL indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione verrà verificata dalla stazione appaltante con le modalità di cui all'art. 110 del Codice, sia per la parte economica che normativa.

COMUNE DI VERONA	U
<b>RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE</b>	
Protocollo N.0125504/2024 del 29/03/2024	
Fascicolo 7.13 N.25/2024	
Firmatario: ANTONELLA CHERCHI	

L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Amministrazione.

La contabilizzazione e il pagamento delle prestazioni contrattuali avverranno “**a misura**”, con riferimento al ribasso percentuale offerto rispetto alla base d'asta oraria indicata nel Piano Economico allegato.

### **3.1 TERMINI E DURATA**

Il Servizio si svolgerà nel periodo indicato nell'art.3 del capitolato.

### **3.2 REVISIONE PREZZI**

Tale articolo trova applicazione nel caso di eventuale proroga annuale.

Ai sensi dell'art. 60, comma 2, del Codice, qualora nel corso della esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento (5%) dell'importo complessivo, i prezzi verranno aggiornati nella misura dell'ottanta per cento (80%) della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

Lett. b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

## **4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso anche nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla

COMUNE DI VERONA	U
<b>RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE</b>	
Protocollo N.0125504/2024 del 29/03/2024	
Fascicolo 7.13 N.25/2024	
Firmatario: ANTONELLA CHERCHI	

stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 2 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

E' vietato l'utilizzo dello strumento del raggruppamento temporaneo di imprese per finalità anticoncorrenziali, pena l'esclusione dalla gara. Eventuali casi dubbi circa le effettive finalità di raggruppamenti di imprese considerati "sovrabbondanti" potranno sempre costituire oggetto di segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o all'ANAC.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 2 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete-soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

COMUNE DI VERONA	U
<b>RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE</b>	
Protocollo N.0125504/2024 del 29/03/2024	
Fascicolo 7.13 N.25/2024	
Firmatario: ANTONELLA CHERCHI	

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice (*cause di esclusione non automatica*) è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Soggetti di cui all'art. 65, co.2, lett. e), f), g) e h) Codice (raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE):

devono possedere i requisiti di ordine generale tutti i partecipanti al raggruppamento o al consorzio ordinario. <sup>2</sup>

Consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice:

i requisiti generali sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. <sup>3</sup>

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice:

i requisiti generali sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti. <sup>4</sup>

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

<sup>2</sup> Art.68 comma 13 dlgs 36/2023

<sup>3</sup> Bando Tipo Anac 1/2023

<sup>4</sup> Bando Tipo Anac 1/2023

COMUNE DI VERONA	U
<b>RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE</b>	
Protocollo N.0125504/2024 del 29/03/2024	
Fascicolo 7.13 N.25/2024	
Firmatario: ANTONELLA CHERCHI	

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni (c.d. pantouflage).

La mancata accettazione dei principi e doveri indicati nel Patto di integrità ([link](#)) e nel Protocollo di legalità ([link](#)) e il mancato rispetto degli stessi costituiscono causa di esclusione della gara.

Si richiede all'aggiudicatario, inoltre, di uniformarsi nello svolgimento delle attività oggetto del contratto ai principi e doveri indicati nel codice di comportamento ([link](#)) e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza adottato ai sensi della legge 190/12 ([link](#)).

COMUNE DI VERONA	U
<b>RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE</b>	
Protocollo N.0125504/2024 del 29/03/2024	
Fascicolo 7.13 N.25/2024	
Firmatario: ANTONELLA CHERCHI	

## 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA <sup>5</sup>

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- (a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della gara.
- (b) (se del caso) iscrizione nell'albo delle società cooperative istituito con D.M. 23/06/2004.

#### Prova del requisito

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

### 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA-PROFESSIONALE – ESPERIENZA AZIENDALE

Aver gestito servizi di animazione per minori (anni 0-12), per il valore complessivo

- di almeno € 90.000,00.
- Nell'ultimo quinquennio 2024, 2023, 2022, 2021, 2020.

#### Prova del requisito

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

---

<sup>5</sup> Si applicano le disposizioni del Bando Tipo Anac n.1-2023-Schema disciplinare di gara, relativo alle procedure aperte per beni e servizi.

COMUNE DI VERONA	U
<b>RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE</b>	
Protocollo N.0125504/2024 del 29/03/2024	
Fascicolo 7.13 N.25/2024	
Firmatario: ANTONELLA CHERCHI	

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

### **6.3 REQUISITI SPECIALI - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice (raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE) devono possedere i requisiti di ordine speciale: nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una subassociazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

#### **Requisiti di idoneità professionale:**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

#### **Requisiti di capacità tecnica- professionale: Esperienza**

Sono ammessi alla gara se, gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica-finanziaria e alle capacità tecniche-professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare (articolo 68, comma 11, del Codice).

In sede di offerta sono specificate le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, con l'impegno di realizzarle (articolo 68, comma 2, del Codice).

COMUNE DI VERONA	U
RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0125504/2024 del 29/03/2024	
Fascicolo 7.13 N.25/2024	
Firmatario: ANTONELLA CHERCHI	

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, saranno valutate le misure adottate, ai sensi dell'articolo 97 del Codice, al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

## **6.4 REQUISITI SPECIALI - INDICAZIONI SPECIFICHE PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d), del Codice (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) devono possedere i requisiti speciali di seguito descritti.

### ***Requisiti di idoneità professionale:***

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.<sup>6</sup>

### ***Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica e professionale:***

Il requisito dev'essere soddisfatti come di seguito:

- i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono (articolo 67, comma 5, del Codice);
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate (articolo 67, comma 2, lettera b) del Codice).

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, saranno valutate le misure adottate, ai sensi dell'articolo 97 del Codice, al fine di decidere sull'esclusione del consorzio.

## **7. SOPRALLUOGO**

Non è previsto un sopralluogo obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara.

Il sopralluogo è quindi facoltativo e la sua mancata effettuazione non comporta l'esclusione dalla gara.

<sup>6</sup> Art.67 comma 3 dlgs 36/2023

COMUNE DI VERONA	U
RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0125504/2024 del 29/03/2024	
Fascicolo 7.13 N.25/2024	
Firmatario: ANTONELLA CHERCHI	

Qualora un operatore economico voglia effettuare il sopralluogo dovrà contattare il numero telefonico 045 8079612, oppure inviare richiesta al seguente indirizzo [istruzione@comune.verona.it](mailto:istruzione@comune.verona.it).

## 8. AVVALIMENTO

Il concorrente, singolo od associato, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale ovvero per migliorare la propria offerta (articolo 104 del Codice).

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

**Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.**

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti generali previsti al punto 5 della presente Lettera di invito e quelli di cui al punto 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE (parte

COMUNE DI VERONA	U
<b>RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE</b>	
Protocollo N.0125504/2024 del 29/03/2024	
Fascicolo 7.13 N.25/2024	
Firmatario: ANTONELLA CHERCHI	

Il, sezione C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti”), da compilare nelle parti pertinenti;

- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse oggetto di avalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avalimento.

Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all’Autorità il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.

## **9. SUBAPPALTO**

È vietato ai sensi del comma 2 art.119 del D.lgs. n. 36/2023, pena la decadenza dal servizio, di subappaltare l’erogazione del servizio, data la peculiarità e delicatezza dei servizi educativi rivolti a minori.

Può eventualmente essere subappaltato il servizio pulizie dell’immobile.

COMUNE DI VERONA	U
<b>RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE</b>	
Protocollo N.0125504/2024 del 29/03/2024	
Fascicolo 7.13 N.25/2024	
Firmatario: ANTONELLA CHERCHI	

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

Non ricorrendo le condizioni di cui agli articoli 53 e 106 del Codice non è richiesta alcuna garanzia provvisoria.

## 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti non sono obbligati al pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 reperibile al seguente [link](#)).

## 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente Lettera di invito.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato in Sintel, a pena di irricevibilità. La piattaforma Sintel non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Le operazioni di inserimento sulla piattaforma Sintel di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e, quindi, mancata trasmissione della risposta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Qualora il concorrente preveda il caricamento di numerosi file (nel formato e nella dimensione massima accettati dalla piattaforma Sintel, v. documento "Modalità tecniche

COMUNE DI VERONA	U
<b>RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE</b>	
Protocollo N.0125504/2024 del 29/03/2024	
Fascicolo 7.13 N.25/2024	
Firmatario: ANTONELLA CHERCHI	

per l'utilizzo della Piattaforma Sintel" [link](#)) utilizzando un formato di compressione quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" o equivalenti, tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente mentre la cartella compressa stessa non dovrà essere firmata.

Il DGUE e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il

COMUNE DI VERONA	U
<b>RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE</b>	
Protocollo N.0125504/2024 del 29/03/2024	
Fascicolo 7.13 N.25/2024	
Firmatario: ANTONELLA CHERCHI	

concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

### **12.1 Regole per la presentazione dell'offerta**

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

COMUNE DI VERONA	U
RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0125504/2024 del 29/03/2024	
Fascicolo 7.13 N.25/2024	
Firmatario: ANTONELLA CHERCHI	

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia (se è stata richiesta) prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4, del Codice, fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la sua presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

### 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, **sono sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria (se è stata richiesta), del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere **oggetto di soccorso istruttorio** solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è **sanabile**;
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta in un termine che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

COMUNE DI VERONA	U
RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0125504/2024 del 29/03/2024	
Fascicolo 7.13 N.25/2024	
Firmatario: ANTONELLA CHERCHI	

## 14. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

L'operatore economico utilizza la piattaforma Sintel per compilare/allegare la seguente documentazione:

- e-DGUE Response in formato .xml
- Dichiarazioni integrative del DGUE:
  - 1) Natura giuridica concorrente
  - 2) RTI costituendo
  - 3) Ausiliaria
  - 4) Possesso requisiti speciali.
- Piano economico
- Capitolato
- (eventuale) documentazione in caso di avvalimento non premiale, nonché per i soggetti associati di cui al punto 14.5.
- (eventuale) procura;
- (eventuale) dichiarazioni degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del D.Lgs.12-12019 n. 14.

### 14.1 Documento di gara unico Europeo

Il concorrente dovrà compilare e caricare a sistema nell'apposito campo denominato “DGUE” il “Documento di gara unico europeo” reso disponibile in formato elettronico editabile negli atti di gara.

Nello specifico dovrà:

- generare la **DGUE Response** in formato xml a partire dalla **DGUE Request** messa a disposizione della Stazione Appaltante in documentazione di gara.

Per farlo è possibile utilizzare il medesimo servizio messo a disposizione da CONSIP nel portale <https://www.acquistinretepa.it/espd-dgue/#!/start>. Il servizio è utilizzabile a seguito di login, nel menu di sinistra “Servizi”, Sezione eDGUE. Il percorso inizia dalle selezioni seguenti:

COMUNE DI VERONA	U
<b>RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE</b>	
Protocollo N.0125504/2024 del 29/03/2024	
Fascicolo 7.13 N.25/2024	
Firmatario: ANTONELLA CHERCHI	

Chi è a compilare il DGUE? → Sono un operatore economico

Che operazione si vuole eseguire? → Importare un DGUE;

- caricare il file xml DGUE Response in SINTEL in fase di sottomissione dell'offerta nella busta amministrativa come allegato alla documentazione di gara.

### **Attenzione**

### **Si chiede di caricare il formato xml NON FIRMATO DIGITALMENTE**

Qualora taluni campi compilabili in cui vengono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare a un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo "vedi allegato n. \_\_\_".

**N.B.: Per le modalità di utilizzo di dettaglio si rimanda alle indicazioni operative e ai manuali disponibili sulla Piattaforma.**

**Si invita, altresì, l'Operatore Economico a consultare il [comunicato del MIT del 30.06.2023](#) relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016](#).**

Con il documento di gara unico europeo, l'operatore economico e le imprese ausiliarie dichiarano:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice<sup>7</sup>;
- b) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice.

Il DGUE contiene tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante e, nel caso di partecipazione alla procedura di gara nella forma giuridica prevista dagli articoli 65 e 66, la dichiarazione circa la ripartizione della prestazione tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese consorziate.

Il DGUE deve essere presentato:

---

<sup>7</sup> La dichiarazione relativa all'assenza delle condizioni di esclusione riferita a tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice è resa dal legale rappresentante dell'operatore economico. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.

Qualora il legale rappresentante dell'operatore economico concorrente non sia in grado o non intenda rendere tramite il DGUE le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 94, comma 1, del Codice anche nei confronti di tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del Codice, le stesse dovranno essere rese direttamente dai soggetti interessati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta digitalmente.

COMUNE DI VERONA	U
<b>RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE</b>	
Protocollo N.0125504/2024 del 29/03/2024	
Fascicolo 7.13 N.25/2024	
Firmatario: ANTONELLA CHERCHI	

- dal concorrente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati indicati quali esecutori;
- in caso di avvalimento, per ciascuna ausiliaria;
- in caso di ricorso all'istituto della cooptazione dall'impresa cooptata.

**Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, ciascun operatore economico che ne farà parte deve presentare il proprio DGUE ed i propri Allegati sottoscritti digitalmente.**

#### **14.2 Dichiarazioni integrative del DGUE**

Il concorrente compila e sottoscrive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni **n.1, n.2, n.3 e 4.**

Il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16 quater del D.L. 76/2020.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede, CCNL applicato) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Il concorrente dichiara nella domanda:

- l'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice anche in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3;

COMUNE DI VERONA	U
<b>RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE</b>	
Protocollo N.0125504/2024 del 29/03/2024	
Fascicolo 7.13 N.25/2024	
Firmatario: ANTONELLA CHERCHI	

- l'insussistenza di cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 5 e 6, del Codice;
- l'insussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 95, commi 1 e 2, del Codice , anche riguardo ai soggetti indicati all'art. 94, comma 3, in relazione ai casi previsti dall'art. 98, comma 3, lett. g) e h);
- l'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice anche in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
- l'insussistenza delle altre cause di esclusione, rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Nella domanda dichiara anche:

COMUNE DI VERONA	U
<b>RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE</b>	
Protocollo N.0125504/2024 del 29/03/2024	
Fascicolo 7.13 N.25/2024	
Firmatario: ANTONELLA CHERCHI	

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti di partecipazione e le condizioni di esecuzione della presente Lettera di invito.

Dichiara inoltre:

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il Protocollo di legalità ed il Patto di integrità accessibili al seguente link;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

La domanda contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- di aver preso piena conoscenza della lettera di invito e degli altri documenti ad essi allegata ovvero richiamati e citati, nonché di aver preso piena conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante nella fase antecedente la presentazione delle offerte;
- di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure di non autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale diniego dovrà essere adeguatamente motivato e comprovato ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, mediante una dichiarazione inserita

COMUNE DI VERONA	U
<b>RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE</b>	
Protocollo N.0125504/2024 del 29/03/2024	
Fascicolo 7.13 N.25/2024	
Firmatario: ANTONELLA CHERCHI	

nella Busta "Offerta tecnica".

Il concorrente dichiara altresì, in **caso di concordato preventivo** gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Per caricare la documentazione sulla Piattaforma dovranno creare un'unica cartella compressa in formato *.zip* (o sistema di archiviazione equivalente).

Nel caso di aggregazioni di **imprese aderenti al contratto di rete**:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nella **Dichiarazione n.4 sul possesso dei requisiti speciali di partecipazione** redatta ai

COMUNE DI VERONA	U
<b>RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE</b>	
Protocollo N.0125504/2024 del 29/03/2024	
Fascicolo 7.13 N.25/2024	
Firmatario: ANTONELLA CHERCHI	

sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dichiara quanto ivi richiesto.

Per i servizi descritti il Concorrente dovrà indicare: l'oggetto dell'opera, il committente, l'importo dei servizi, la durata, l'attività svolta dal concorrente. Nel caso in cui il servizio sia stato svolto come componente di un raggruppamento temporaneo (RTP), il Concorrente dovrà indicare la quota percentuale di partecipazione allo stesso raggruppamento.

La dichiarazione sostitutiva n.4, deve essere firmata digitalmente ed essere resa:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, in relazione al possesso dei requisiti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici in relazione al possesso dei requisiti.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

### 14.3 Versamento del contributo ANAC

Non dovuto.

### 14.4 (eventuale) Documentazione in caso di avvalimento

In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente deve compilare l'apposita Sezione C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti" di cui alla Parte II del "Documento gara unico europeo" **DGUE** indicando:

- la volontà di ricorrere all'avvalimento;
- tutti i dati identificativi del soggetto ausiliario e dei requisiti di cui ci si intende avvalere.

Inoltre, per ciascuna impresa ausiliaria dovrà allegare:

- 1) la **dichiarazione di avvalimento** (Dichiarazione integrativa n.3), contenente l'impegno, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento;
- 2) il **contratto di avvalimento**, che dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed

COMUNE DI VERONA	U
<b>RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE</b>	
Protocollo N.0125504/2024 del 29/03/2024	
Fascicolo 7.13 N.25/2024	
Firmatario: ANTONELLA CHERCHI	

esauriente a pena di nullità:

- i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane prestati in modo determinato e specifico;
- la durata del contratto pari al tempo necessario all'esecuzione della prestazione che richiede l'utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (ad esempio precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione nel corso dell'esecuzione del contratto);

3) il DGUE reso e sottoscritto dall'impresa ausiliaria.

#### **14.5 (eventuale) Documentazione ulteriore per i soggetti associati**

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione della/e percentuale/i dei servizi che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione della/e percentuale/i dei servizi che saranno eseguiti dai singoli operatori economici consorziati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

###### **- dichiarazione (Dichiarazione n.2) resa da ciascun concorrente, attestante:**

- a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

COMUNE DI VERONA	U
<b>RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE</b>	
Protocollo N.0125504/2024 del 29/03/2024	
Fascicolo 7.13 N.25/2024	
Firmatario: ANTONELLA CHERCHI	

c) la percentuale dei servizi che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti ovvero la percentuale dei servizi che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti ovvero la percentuale dei servizi, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

**▪ in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti ovvero la percentuale dei servizi che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**▪ in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete;

COMUNE DI VERONA	U
<b>RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE</b>	
Protocollo N.0125504/2024 del 29/03/2024	
Fascicolo 7.13 N.25/2024	
Firmatario: ANTONELLA CHERCHI	

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c) le parti ovvero la percentuale dei servizi che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

#### **14.6 (eventuale) Procura**

Nell'eventualità che l'offerta e/o le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore l'operatore economico dovrà allegare nel campo "Ulteriore documentazione" originale o copia conforme ai sensi di legge della procura institoria o della procura speciale.

#### **14.7 (eventuale) Dichiarazione da rendere a cura dell'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D. Lgs. 12 gennaio 2019 , n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

#### **15. CONTENUTO DELLE BUSTE TELEMATICHE – STEP 2 - BUSTA "BUSTA TECNICA"**

Sulla Piattaforma Sintel, al secondo step del percorso guidato "Invia offerta", nel campo "Offerta tecnica", l'operatore economico deve inserire la documentazione relativa all'offerta tecnica, firmata secondo le modalità previste, e deve contenere i documenti di seguito indicati (la cui mancata produzione nel sub criterio di riferimento comporterà la mancata attribuzione del punteggio e l'assegnazione di un punteggio pari a 0):

COMUNE DI VERONA	U
RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0125504/2024 del 29/03/2024	
Fascicolo 7.13 N.25/2024	
Firmatario: ANTONELLA CHERCHI	

- Progetto di animazione
- Dichiarazione per gli elementi tabellari dell'Offerta tecnica
- Diniego motivato all'accesso agli atti relativo al Progetto (vd paragrafo seguente)
- Eventuale copia del Progetto oscurato nelle parti coperte da segreto commerciale
- In caso di in caso di avvalimento premiale: Dichiarazione e contratto di avvalimento.

### 15.1 Diniego all'accesso agli atti

Qualora il concorrente intenda avvalersi della riserva sull'accesso all'offerta tecnica presentata dovrà precisare, con una dichiarazione "motivata e comprovata", le parti dell'offerta che intende mantenere riservate. In essa dovrà fare espresso riferimento agli elementi elencati nell'art. 98 del D.Lgs. 30/2005 "Codice della proprietà industriale" e cioè l'esplicazione del loro carattere segreto, l'indicazione delle relative misure di sicurezza adottate in azienda a tutela del proprio know how, la stima, anche approssimativa, del valore economico delle informazioni segrete. Tuttavia, se il valore economico di tali informazioni è riconducibile all'offerta economica, il concorrente dovrà astenersi dall'indicarlo a pena di esclusione. In questo caso è sufficiente dichiarare che le informazioni segrete hanno un valore economico omettendo l'indicazione dell'ammontare.

Pertanto, il concorrente che intende negare l'accesso deve inserire nel campo "Diniego accesso atti":

- idonea documentazione che argomenta in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali le eventuali parti dell'offerta, che devono essere indicate precisamente, sono escluse dal diritto di accesso e deve fornire un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali;
- copia firmata dell'offerta tecnica che verrà consegnata ai concorrenti che esercitano il diritto di accesso agli atti, adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

## 16. CONTENUTO DELLE BUSTE TELEMATICHE – STEP 3 - BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"

L'operatore economico deve presentare sulla piattaforma Sintel un'offerta economica così composta:

a) inserire nella Busta economica telematica la seguente documentazione firmata digitalmente:

- **Dichiarazione** sui costi del personale e della sicurezza aziendale secondo il modello presente nella documentazione di gara. A pena di esclusione.
- (eventuale) se l'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello sopra indicato: **Dichiarazione di equivalenza** delle tutele ed eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.
- (eventuale) **Giustificazioni** relative offerta tecnica ed economica (relazione ed eventuale documentazione).

**b) compilare, pena l'esclusione dalla gara, un'offerta economica così composta:**

- campo "*Offerta economica*": inserire il ribasso percentuale della propria offerta rispetto al importo posto a base di gara orario indicato nel piano economico; il ribasso percentuale offerto verrà applicato al valore soggetto a ribasso al netto dei "Costi della sicurezza derivanti da interferenza";
- campo "*di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza*": indicare 0,1%;
- campo "*di cui costi del personale*": indicare 0,1%;<sup>8</sup>
- campo "*di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico*": indicare 0,1%;<sup>9</sup>

Sono inammissibili le offerte economiche plurime, condizionate, alternative o che superino l'importo a base d'asta.

**Step 4 (Riepilogo dell'offerta)**

Al quarto step del percorso guidato "Invia offerta", la piattaforma Sintel genera automaticamente il "Documento d'offerta" in formato .pdf contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in Sintel del "Documento d'offerta" debitamente firmato digitalmente. Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento d'offerta" e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso "Invia offerta" in Sintel, nonché nel documento allegato "Modalità tecniche per

<sup>8</sup> Affinché non sia incluso nell'importo negoziabile.

<sup>9</sup> Come nota precedente.

l'utilizzo della piattaforma Sintel".

### **Step 5 (Invio offerta)**

Al quinto step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

## **17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### **17.1 CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nel documento di gara "Criteri di aggiudicazione", con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella sezione identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella sezione identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

## **18. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

COMUNE DI VERONA	U
<b>RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE</b>	
Protocollo N.0125504/2024 del 29/03/2024	
Fascicolo 7.13 N.25/2024	
Firmatario: ANTONELLA CHERCHI	

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, fatta salva la possibilità del RUP, prevista dall'art.7 All.1.2 dlgs 36/2023, di svolgere tutte le operazioni di gara che non implicano l'esercizio di poteri valutativi.

La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

## **19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA**

Le sedute di gara saranno comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma Sintel almeno un giorno prima della data fissata.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza. Per tali ragioni, la stazione appaltante procederà allo svolgimento delle operazioni di gara in seduta riservata.

### **19.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Nella prima seduta, il RUP, eventualmente coadiuvato dal Seggio Amministrativo accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
- c) attivare, ove ne ricorrano i presupposti, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti

COMUNE DI VERONA	U
<b>RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE</b>	
Protocollo N.0125504/2024 del 29/03/2024	
Fascicolo 7.13 N.25/2024	
Firmatario: ANTONELLA CHERCHI	

complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

## **20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l'ora della seduta in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Fatta salva la possibilità del RUP, prevista dall'art.7 All.1.2 dlgs 36/2023, di svolgere direttamente tutte le operazioni di gara che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, la commissione giudicatrice opererà come di seguito descritto.

La commissione giudicatrice, nella prima seduta virtuale, procede:

- all'apertura dei file contenenti la documentazione tecnica, presenti sulla piattaforma telematica, degli operatori economici ammessi alla fase di gara;
- alla verifica della regolarità formale degli atti rinvenuti all'interno della documentazione tecnica.

In una o più sedute riservate, in presenza o da remoto, la commissione giudicatrice procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati nel documento di gara "*Criteri di aggiudicazione*" e nella presente Lettera di invito.

I componenti della commissione potranno accedere anche da remoto, tramite metodo o sistema di trasmissione protetto a loro esclusivamente dedicato, alla documentazione costituente l'offerta tecnica.

I componenti della commissione giudicatrice, con la sottoscrizione del verbale della prima seduta di gara, si impegnano ad utilizzare esclusivamente in proprio la documentazione relativa alla procedura, con vincolo di assoluta segretezza.

Successivamente, in un'altra seduta virtuale, la Commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi delle offerte tecniche.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle buste economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, e successivamente alla formulazione della

graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro un giorno. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante il sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibili ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP che, qualora necessario, procede alla verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110 del Codice e secondo le modalità indicate al seguente paragrafo 21.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

Le esclusioni verranno comunicate agli operatori economici esclusi ai sensi dell'art. 90 del Codice.

## 21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che, ai sensi dell'articolo 110 del Codice, ottengono contemporaneamente:

- un punteggio relativo all'elemento prezzo pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento;
- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi.  
Si precisa che sarà considerato il punteggio ottenuto prima delle riparametrazioni.

Il calcolo di cui sopra è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

In ogni caso sono considerate anormalmente basse le offerte che incorrono nelle accezioni previste dall'art. 110, comma 5, del Codice, ovvero se l'offerta:

- a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119 in materia di subappalto;<sup>10</sup>
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Tuttavia, a fini acceleratori e di semplificazione si invitano i concorrenti ad allegare, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci

---

<sup>10</sup> Il subappalto non é ammesso nella presente procedura di gara.

COMUNE DI VERONA	U
<b>RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE</b>	
Protocollo N.0125504/2024 del 29/03/2024	
Fascicolo 7.13 N.25/2024	
Firmatario: ANTONELLA CHERCHI	

di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra, la proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente ed è immediatamente efficace (art. 17, comma 5, del Codice). In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria (se è stata richiesta). Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni (art. 18, comma 2, del Codice) salvo differimento a seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale secondo l'articolo 54 del Codice.

COMUNE DI VERONA	U
<b>RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE</b>	
Protocollo N.0125504/2024 del 29/03/2024	
Fascicolo 7.13 N.25/2024	
Firmatario: ANTONELLA CHERCHI	

Ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 18 del Codice, se la stipula del contratto non avviene nel suddetto termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso (comma 7 ult. cit.).

### **23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

COMUNE DI VERONA	U
<b>RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE</b>	
Protocollo N.0125504/2024 del 29/03/2024	
Fascicolo 7.13 N.25/2024	
Firmatario: ANTONELLA CHERCHI	

## 24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

## 25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art.36 del Codice:

- 1) l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dalla CUC o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90;
- 2) gli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate;
- 3) nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).

## 26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica o comunicazione o dalla piena conoscenza dello stesso.

## 27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo

COMUNE DI VERONA	U
<b>RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE</b>	
Protocollo N.0125504/2024 del 29/03/2024	
Fascicolo 7.13 N.25/2024	
Firmatario: ANTONELLA CHERCHI	

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Il Comune di Verona, in qualità di titolare (con sede in Piazza Bra, 1 – 37121 Verona; email: [protocollo.informatico@comune.verona.it](mailto:protocollo.informatico@comune.verona.it); PEC: [protocollo.informatico@pec.comune.verona.it](mailto:protocollo.informatico@pec.comune.verona.it); centralino: +39 045/8077111), tratterà i dati personali raccolti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, in relazione alla procedura di gara avviata e correlata alla stipula ed esecuzione del contratto.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente lo svolgimento degli adempimenti procedurali.

I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla sua cessazione, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Comune di Verona o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati personali, Piazza Bra, 1 – 37121 Verona, email: [rpd@comune.verona.it](mailto:rpd@comune.verona.it); PEC: [rpd@pec.comune.verona.it](mailto:rpd@pec.comune.verona.it)

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma; email: [garante@gpdp.it](mailto:garante@gpdp.it); PEC: [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it)) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento (UE) 2016/679).